




PRESIDENZA - Via Carlo Alberto, 104 - 04016 SABAUDIA (LT)
Telefono 0773512240 - Telefax 0773512241 - Email: segreteria@parcocirceo.it



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Deliberazione del Presidente n. 9 del 30.12.2011

9

Proroga per l'anno 2012 del Disciplinare per l'attività di pesca sportiva sui laghi e sui canali del Parco Nazionale del Circeo

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 così come integrata dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo pubblicato il 6 luglio 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155;

VISTO in particolare l'art. 9, commi 1 e 2, della legge 394/91, che recitano:

“1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; [...] 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva”.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/DPN/1162 del 2 luglio 2007, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota prot. DPN/2007/0018936 del 6/7/2007, con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco nazionale del Circeo Gaetano Benedetto;

Visto in particolare l'art.11 comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e s.m.i. che prevede che nei parchi nazionali è vietata “a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale”.

Dato atto che la dizione della legge 394/91, art. 11, comma 3, sul divieto relativo a “la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali” non precisa una definizione di “specie animale”; e che in altre parti del testo della L. 394/91 si parla più estensivamente di “fauna” (dizione quest'ultima che invece certamente include nella letteratura tecnico-scientifica ogni specie di Vertebrati ed Invertebrati);

Visto inoltre che lo stesso articolo prevede che “il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3”.

Visto il successivo art. 12 della L. 394/91, al comma 2, punto c), prevede che il piano del parco pianifichi al suo interno “aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali [...] le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali”;

Considerato che tale succitato articolo pare chiarire che le attività di pesca nel territorio dei parchi nazionali, in conformità a criteri generali fissati dall'Ente parco “possono continuare secondo gli usi tradizionali”;

Vista la Deliberazione del CD n.09 del 19/03/2010 nella quale si adottava un disciplinare provvisorio per le attività di pesca sui laghi e sui canali del Parco, nelle more dell'esecutività del Regolamento stralcio adottato con deliberazione del CD n.07 del 19/03/2010.

Vista la nota del Presidente, agli atti al prot.PNC/PRES/2010/1960 in data 06/05/2010, in cui si trasmetteva all'UTB Fogliano Sede di Sabaudia e al CTA del parco la succitata deliberazione del CD n.09/2010 al fine dell'attuazione della stessa;

Vista la nota del MATTM, prot. DPN-2010-0015941 del 20/07/2010, in cui si sospendeva la delibera di CD n.09/2010, poiché richiamava in toto quella del Regolamento stralcio (ovverosia la deliberazione di CD n.07/2010) il cui contenuto era ancora al vaglio dello stesso Ministero;


Vista la nota del Direttore dell'Ente Parco Dott. Giuliano Tallone, di risposta alla succitata nota del MATTM, agli atti al prot.PNC/DIR/2010/3653 del 13/09/2010, in cui si esplicitavano le motivazioni contingenti che avevano portato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco a deliberare in merito al disciplinare provvisorio nelle more dell'esecutività del Regolamento stralcio, ritenendo che lo stesso fosse coerente con le norme della legge 394/91 e s.m.i. e del DPR 04/04/20;

Vista la nota del MATTM, prot.DPN-2010-0012612 del 08/06/2010, in cui si sospendeva la deliberazione n.07/2010 non per motivi di legittimità ma per attendere la conclusione del procedimento istruttorio relativo al regolamento stralcio di cui alla succitata determinazione n.07/2010;

Dato atto che il MATTM, nella nota prot.DPN-2010-0027356 del 22/12/2010, ha emendato il testo del Regolamento stralcio delle attività sui bacini lacustri del Parco Nazionale del Circeo, a seguito dell'istruttoria svolta dal DPN del MATTM e del confronto tenuto con l'Ente Parco nelle riunioni del 08 novembre e del 17 dicembre 2010;

Considerato che in tale testo emendato la pesca sportiva con la canna da riva viene comunque prevista come attività ammissibile, sul lago di Caprolace e Fogliano, previa rilascio di nulla-osta da parte dell'Ente Parco (comma 4 dell'art.5);

Vista la nota dell'UTB di Fogliano Sede Sabaudia (prot.99 06.05.04 del 10/01/2011), acquisita agli atti di quest'Ente al prot.n.87 in data 11/01/2011, in cui si chiedeva di confermare l'autorizzazione rilasciata con nota del Presidente, agli atti al prot.PNC/PRES/2010/1960 in data 06/05/2010, anche per l'anno 2011;



Considerato che diversi cittadini, interessati a proseguire l'attività di pesca sportiva sul territorio del Parco, hanno sollecitato che possa essere permesso loro di proseguire una attività che storicamente è sempre stata esercitata sulle acque del Lago di Fogliano e Caprolace e sui canali della bonifica, senza creare particolare impatti alle specie ittiche interessate trattandosi di attività a minimo impatto esercitata dalla riva con la canna;

Dato atto della sentenza della Cassazione Penale Sez. III° - n. 14183 del 5.04.2007 ud. 13.12.2006, Pres. Papa estensore Fiale – ove viene riconosciuto che le valutazioni spettanti all'Ente Parco, ai fini dell'emissione del provvedimento di propria competenza, devono far riferimento agli atti istitutivi del Parco e/o alle deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti eventualmente emanati dagli organi di gestione e/o alle misure di salvaguardia adottate e/o ai piani paesistici o aventi comunque valenza paesaggistica nelle disposizioni riguardanti gli aspetti naturalistici e la tutela ecologica;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 22.12.2011, con la quale si approva il Piano del Parco Nazionale del Circeo;

Richiamata, da ultimo, la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 44 del 22.12.2011, con la quale si adotta il Regolamento del Parco Nazionale del Circeo;

Ritenuto quindi di poter autorizzare l'attività di pesca sportiva così come disciplinata nel disciplinare provvisorio di cui alla succitata deliberazione del C.D. n.09/2010, anche per il 2012 nelle more dell'approvazione definitiva del Regolamento del Parco da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che seppure già in itinere richiede, comunque, tempi lunghi procedurali per l'approvazione;

Dato atto che il prelievo di pesci per pesca sportiva sarà comunque subordinato al pagamento dei diritti demaniali sui laghi di proprietà demaniale in gestione al CFS;

Visti i poteri del Presidente di adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva;

Dato atto che un ulteriore rinvio dell'adozione del presente provvedimento potrebbe comportare rilevanti reazioni sociali locali, nonché una confusione delle norme applicabili che potrebbero indurre in errore i cittadini interessati; e dato atto che il presente provvedimento, che rinnova una disciplina della materia già stabilita dal Consiglio Direttivo in precedenza, non comporta particolari problemi di ordine ambientale;

DELIBERA

Di prorogare l'autorizzazione per l'anno solare 2012 all'attività di pesca sportiva così come disciplinata nel disciplinare provvisorio di cui alla deliberazione del C.D. n. 09/2010, nelle more dell'adozione del Regolamento del Parco Nazionale del Circeo di cui alla Deliberazione CD n. 44 del 22.12.2011.



Il Presidente
Gaetano Benedetto

ALSO PRETORIO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

ATTO PUBBLICATO
DAL 30 DIC. 2011AL

L'ADDETTO

